



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al Nord

**martedì, 28 ottobre 2014
ore 09.30**

**Palazzo Turati - Sala Conferenze
Milano, Via Meravigli 9/b**

ABSTRACT

a cura del prof. A. Alessandri, Università Bocconi, Dipartimento di studi giuridici

ANCE | MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA



con il contributo scientifico di



**Università Commerciale
Luigi Bocconi**

In collaborazione con

 **BANCO POPOLARE**

PRESENTAZIONE

IL GRUPPO DEI RICERCATORI

La ricerca è stata ideata e diretta dal prof. Alberto Alessandri, ordinario di diritto penale presso l'Università Bocconi di Milano, ed è stata svolta all'interno del Dipartimento di Studi Giuridici "Angelo Sraffa", con il patrocinio del CREDI (Centro di studi europei in diritto dell'impresa "Ariberto Mignoli").

Il gruppo di ricerca è stato coordinato, nella fase esecutiva, dalla dottoressa Eleonora Montani, docente di criminologia, con la collaborazione della prof.ssa Melissa Miedico, docente di diritto penale, entrambe presso l'Università Bocconi.

Fanno parte del gruppo di ricerca: Francesca Bevilacqua, Massimiliano Dova, Consuelo Marini, Roberta Russo, Eliana Reccia, Antonio Sanson, Giulia Sassaroli, Tommaso Trincherà, tutti presso l'Università Bocconi di Milano.

Giada Gambadoro e Pietro Alessandri hanno elaborato i dati, redatto i grafici.

GLI SPONSOR

Hanno sostenuto la ricerca la Camera di Commercio di Milano, Assimpredil-Ance, il Banco Popolare.

I COLLABORATORI

Ha collaborato il Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale di Milano ed in particolare la dottoressa Camilla Beria.

Ha collaborato, inoltre, nella fase della progettazione, il Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale (DEMS) dell'Università di Palermo, diretto dal prof. Giovanni Fiandaca.

Un importante, decisivo aiuto e molti suggerimenti preziosi sono stati forniti da numerosi magistrati: il Presidente del Tribunale di Milano, dottoressa Livia Pomodoro, la coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA), dottoressa Ilda Boccassini, il dottor Paolo Storari, la dottoressa Giuliana Merola, il dottor Alberto Nosenzo, il Procuratore Capo di Roma, Giuseppe Pignatone, il dottor Michele Prestipino.

Un sentito ringraziamento è rivolto al Nucleo operativo della DIA di Milano, in particolare al Col. Alfonso Di Vito, al ten. Col. Alfredo Musumeci e al ten. Col. Roberto Masi.

Un essenziale contributo è stato poi fornito, nella fase di ricerca empirica, dagli addetti agli uffici amministrativi presso la DDA di Milano, e in particolare dal dottor Antonio Sciacchitano.

Del pari essenziale è stato, per la ricostruzione dei flussi dei procedimenti, l'apporto del dottor Aldo Caruso, responsabile dell'Ufficio Informatica e Statistica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Ancora, per l'elaborazione dei dati Istat, si ringraziano per la collaborazione la dottoressa Giuseppina Muratore, il dottor Claudio Caterino e il dottor Franco Turetta.

IL PUNTO DI PARTENZA

La presente ricerca nasce da una constatazione che appare oggi del tutto condivisa: la presenza della criminalità organizzata nel tessuto dell'economia del Nord Italia.

Fino a pochi anni fa, una simile affermazione apparteneva solo a pochi studiosi e soprattutto agli operatori del settore, che avevano visto crescere, soprattutto a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, l'infiltrazione della *mafia* nell'economia del Nord. Erano i sociologi, alcuni penalisti, i criminologi, i magistrati e le forze dell'ordine ad aver constatato l'avanzare nel territorio del Nord e, parzialmente, dell'Italia centrale, delle organizzazioni criminali le cui origini appartenevano storicamente al sud d'Italia (cosa nostra, 'ndrangheta, camorra e sacra corona unita).

A queste tradizionali forme di criminalità organizzata si univano, poi, organizzazioni nuove, provenienti dall'estero, che erano presenti sempre più diffusamente tanto in via autonoma quanto in collaborazione con quelle italiane.

Ho parlato di una consapevolezza limitata ad alcuni operatori del settore, poiché per lungo tempo ha resistito la convinzione diffusa, e spesso propagandata anche da esponenti politici, che la mafia fosse un problema esclusivamente meridionale, da affrontare solo sul terreno dell'ordine pubblico: in ogni caso confinato nelle regioni del Sud.

Oggi non credo vi sia nessuno che in buona fede possa sostenere questa opinione. Le indagini della magistratura, gli interventi delle forze dell'ordine, le indagini giornalistiche, l'ampia letteratura sociologica e gli studi di ogni tipo hanno ormai definitivamente sfatato il mito di una mafia (e con questo termine intendo riferirmi a tutte le organizzazioni «di tipo mafioso», come indica la formula dell'articolo 416-*bis* c.p.) operante solo in una parte dell'Italia.

Al contrario, sono sempre più evidenti le connessioni tra la criminalità organizzata e l'attività imprenditoriale e in genere economica: per un verso l'organizzazione mafiosa si presta ad offrire servizi alle imprese del Nord, come mostra emblematicamente la vicenda dei rifiuti nel territorio campano (e non solo); per altro verso, l'enorme quantità di denaro liquido accumulato dalle varie organizzazioni criminali, quale profitto di attività illecite (traffico di stupefacenti, azitutto), ha necessità di riciclaggio e di reinvestimento in attività economiche almeno all'apparenza lecite.

Le cronache di questi giorni (che saranno certamente superate quando queste righe saranno lette) mostrano un ulteriore momento dinamico nel pericolosissimo connubio tra politica e criminalità organizzata, specie dove compaiono episodi di aiuto e sostegno tra le attività corruttive (per assumere un tipo per tutte) e i servizi offerti dalla criminalità organizzata anche in ambito internazionale. Si supera quindi il modello dello scambio elettorale, pure da poco normativamente rivisto, per approdare a forme operative di coinvolgimento ben più strette.

LA STRUTTURA DELLA RICERCA

Fin qui nulla di nuovo, anzi solo un riassunto, certamente manchevole e impreciso, di un fenomeno complesso e, come detto, variamente indagato.

Dalla percezione della gravità del fenomeno e della sua capacità espansiva, condivisa da alcuni docenti e ricercatori dell'Università Bocconi, è apparsa l'esigenza di offrire un contributo empirico e quantitativo alla conoscenza del fenomeno, che d'ora in poi sarà per semplicità chiamato dell'«infiltrazione mafiosa al Nord». Come già in precedenza osservato, si dispone di una vasta bibliografia, non solo sul fenomeno mafioso in generale, ma anche più specificamente sull'infiltrazione (e sulle fasi successive). Vi sono stime delle dimensioni economiche, indagini sul territorio, analisi raffinate sui flussi e sui rapporti tra i vari soggetti, *network analysis*, inchieste di taglio giornalistico, alcune svolte con rigore di metodo.

L'impressione che è stata condivisa dal gruppo di ricerca bocconiano è quella comunque di una ancora parziale incompletezza, complessivamente considerata, dei dati a disposizione.

La scarsa conoscenza dei fenomeni, colti nella loro crudezza empirica, costituisce peraltro un tratto purtroppo diffuso nello studio propedeutico alla gestione delle cose pubbliche in Italia. Per limitarsi ai fatti che hanno rilievo giuridico penale, tutti gli studiosi di questo settore sanno quanto poche siano le statistiche, spesso mal fatte e scarsamente attendibili. Per di più, si tratta spesso di statistiche sovente capricciosamente aggregate, con modelli risalenti nel tempo o che addirittura non considerano aspetti rilevanti del fenomeno da indagare.

È un male diffuso che costituisce il risultato di una mancata considerazione circa l'importanza, assolutamente decisiva, della conoscenza empirico-criminologica dei fenomeni che si intenderebbe fronteggiare o combattere. La politica, quando c'è, si accontenta di valutazioni approssimative, delle sensazioni diffuse in alcuni ambienti, delle esigenze esternate, a vario titolo, da gruppi o categorie. Si rinuncia, o si costringe a rinunciare togliendo le risorse indispensabili, al faticoso quanto prezioso lavoro della ricognizione, da diversi punti di vista, del gruppo di comportamenti economici e sociali che costituiscono la sostanza del fenomeno da disciplinare.

Se per contro la conoscenza del fenomeno costituisce il primo indispensabile passo per costruire barriere adeguate, strumenti di contrasto e, se possibile, di neutralizzazione, allora un contributo

alla conoscenza del fenomeno, ricavato su basi oggettive, può avere un suo autonomo pregio, naturalmente non risolutivo ma da affiancare alle altre fonti informative e di successiva analisi.

È nata quindi l'idea, anche sulla base dell'esperienza fatta in occasione di una precedente ricerca empirica in campo affatto diverso¹, di rivolgere l'attenzione al fenomeno dell'infiltrazione mafiosa al Nord da un punto di vista particolare: vale a dire quello dell'attività della magistratura, inquirente e giudicante, presso il Tribunale di Milano.

Si è pensato, in sintesi, di esaminare *tutti* i fascicoli processuali relativi a un determinato arco temporale, corrispondente al decennio dal 2000 al 2010², aperti dalla procura presso il tribunale di Milano per il delitto previsto dall'articolo 416-bis c.p., con eventuali altri reati concorrenti, con attenzione a quelli che contengono, tra l'altro, la contestazione dell'articolo 7 del d.l. n. 152 del 1991³, poiché esso richiama appunto la commissione di delitti «*avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*».

Grazie alla cortese e sollecita autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano si è aperto uno sterminato, quanto accidentato, campo di ricerca. Naturalmente è stato possibile accedere solo a una parte dei fascicoli aperti per l'articolo 416-bis c.p.: non sono stati ovviamente accessibili i fascicoli in corso d'indagine, come tali coperti dal segreto istruttorio.

Più in dettaglio, sono stati considerati tutti i procedimenti (accessibili) rispetto ai quali fosse stato emesso, nell'arco temporale sopra indicato, un *provvedimento decisorio*, o nella forma della richiesta di rinvio a giudizio o nella forma dell'archiviazione.

Il lavoro non si è limitato ai numeri di registrazioni o alle sentenze: i fascicoli disponibili sono stati consultati nella loro *interezza* e, per le parti d'interesse ai fini della ricerca, scannerizzati integralmente, in modo da costituire una sorta di banca dati che sarà messa a disposizione dei ricercatori. Si è quindi proceduto ad una lettura critica della documentazione raccolta, travasando i dati ritenuti significativi in una scheda elettronica appositamente (e faticosamente) predisposta, grazie anche al prezioso aiuto di professionalità informatiche e statistiche.

¹ A. ALESSANDRI (a cura di), *Un'indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali*, Giuffrè, Milano, 2011.

² Come è detto nel testo, la ricerca ha preso in considerazione anche tempi successivi.

³ Art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 203, convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 1991, n. 203: «1. *Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.* 2. *Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante*».

Per rimanere ancora nell'ambito della ricerca empirica in senso stretto, sono stati poi esaminati i procedimenti di prevenzione, nei quali sia stato pronunciato un decreto divenuto definitivo nell'arco temporale 2000-2010. Anche questi decreti sono stati oggetto di analisi e di annotazione dei dati ritenuti significativi su una scheda elettronica. È stata inoltre elaborata una sintesi del fatto oggetto del procedimento e, laddove è stato possibile, sono stati confrontati i procedimenti di prevenzione con quelli penali.

Si è poi proceduto ad una elaborazione dei dati così ottenuti, con la creazione di grafici, tabelle, istogrammi, in grado di rendere conto (almeno si spera) del contenuto – in termini quantitativi - dei fascicoli.

Ovviamente, in coerenza con l'obiettivo della ricerca, sono stati privilegiati i dati relativi alle attività economiche in senso ampio. Questo sia per quanto riguarda i procedimenti e i processi penali ordinari, ove particolare attenzione è stata riservata all'attività dei soggetti coinvolti e all'ambito economico in cui ha operato l'organizzazione criminale, quanto per i decreti emessi dal Tribunale di Prevenzione, ad esempio concentrando l'attenzione sulle misure di natura patrimoniale e sui provvedimenti che hanno disposto l'«amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche».

Da un punto di vista operativo, l'attività di ricerca empirica svolta sui fascicoli del Tribunale di Milano è stata preceduta da numerosi altri passaggi.

Oltre alla raccolta e all'esame della bibliografia disponibile, sono state individuate e selezionate le statistiche ISTAT ufficiali, relative alla criminalità, alla delittuosità e alle condanne irrevocabili.

È stato assunto il dato della criminalità e della delittuosità nazionale rapportandolo a quello riguardante l'articolo 416-*bis* c.p. e, come mero punto di riferimento di comportamenti criminali violenti, a quello dell'omicidio. Le statistiche ISTAT hanno inoltre offerto la possibilità di inserire anche il confronto con gli omicidi volontari che sono stati nelle denunce qualificati di “tipo mafioso”.

L'indagine statistica è stata estesa ad alcune regioni, singolarmente considerate e tra loro confrontate: la Lombardia, come regione assunta quale particolarmente significativa per la conoscenza dell'infiltrazione mafiosa; Sicilia e Calabria, quali regioni di radicamento originario delle organizzazioni criminali.

I ricercatori sono pienamente consapevoli della limitatezza di assumere quale punto di riferimento la Lombardia: ma solo su una sua parte, ossia Milano, è stato possibile accedere a dati empirici più precisi. Ben altre risorse, purtroppo allo stato non disponibili, sarebbero state necessarie per allargare il campo di indagine ad altre regioni ugualmente significative, quali, ad esempio, la Campania, da un lato, e, al Nord, la Liguria e il Piemonte.

Grazie alla collaborazione della Camera di Commercio e di ASSIMPREDIL, è stato poi possibile somministrare dei questionari volti ad indagare la percezione del fenomeno costituito

dall'infiltrazione mafiosa al Nord. Anche tali questionari, somministrati e compilati in modo anonimo, sono stati oggetto di un'elaborazione statistica.

Sono state poi considerate le relazioni della Divisione Investigativa Antimafia (DIA), dal 2000 al 2010, ricavando da esse gli spunti più interessanti ai fini della ricognizione del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa al Nord.

Il gruppo di ricerca ha poi richiesto a tutte le Procure Distrettuali, competenti a procedere per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, i flussi dei procedimenti nell'arco temporale 2000-2010. Purtroppo non tutte le Procure hanno risposto e alcune hanno risposto di non essere in grado di fornire i dati richiesti per carenze del sistema informatico locale.

Altro momento dell'indagine è stato quello di cercare di ottenere i dati della Prefettura di Milano, in merito ai provvedimenti di sua competenza riguardo alle imprese: su questo fronte si è ancora in attesa di risposte, ulteriori rispetto alla normativa adottata per l'EXPO del 2015.

GLI SVILUPPI

Negli ultimi mesi la ricerca è stata aggiornata con la raccolta di nuove informazioni e con il perfezionamento metodologico degli strumenti d'analisi.

Grazie alla collaborazione della DDA, è stato possibile completare il rilevamento dei 64 procedimenti che costituiscono il campione esaminato. La fotografia del fenomeno qui presentata è, quindi, l'esito di un lavoro di aggiornamento e affinamento dei dati raccolti. Non solo è stato ricostruito, in modo approfondito, l'iter processuale delle persone sottoposte a indagini, ma sono state individuate e registrate informazioni più dettagliate su singoli aspetti della ricerca.

Questa integrazione ha modificato le elaborazioni finora elaborate e già trasmesse. In diversi si dispone ora d'informazioni che consentono di seguire il processo in tutti i gradi di giudizio, fino all'irrevocabilità della sentenza. Ancora più numerosi sono i casi in cui è stato possibile ricostruire l'esito del grado di appello. In tal modo è stato completato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, il c.d. imbuto che ricostruisce l'evoluzione del procedimento: dall'iscrizione nel registro degli indagati fino all'esito del ricorso alla Corte di Cassazione.

Da un diverso ma complementare punto di vista, è stata ridotta al minimo la percentuale dei dati "non ricostruibili" e affinata l'analisi delle categorie generiche, fornendo in questo modo il quadro più dettagliato possibile: ne è esempio l'elaborazione dettagliata della qualifica professionale delle persone indagate per l'art. 416-bis c.p., con particolare riguardo all'attività imprenditoriale. Allo stesso modo, è stata approfondita l'analisi relativa agli altri reati contestati nei procedimenti del campione.

Sono state, inoltre, elaborate le informazioni relative ai reati aggravati dall'art. 7 d.l. 152/1991: è dunque possibile ricostruire l'aggravante dalla contestazione all'applicazione durante ogni fase del

procedimento. Ciò ci consente di stabilire quali siano le tipologie di reato e le categorie di soggetti in relazione alle quali l'aggravante del metodo mafioso è stata contestata e applicata con maggior frequenza.

Grazie alla collaborazione delle molte Procure d'Italia (Milano, Brescia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Catanzaro, Reggio Calabria, Caltanissetta, Palermo, Messina, Catania) è stata aggiornata l'elaborazione dei flussi relativi ai procedimenti e alle persone indagate per l'art. 416 *bis* c.p., nonché quelli relativi alle persone indagate alle quali è stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991. Questo lavoro capillare, che ci si augura possa essere presto completato con i dati di Venezia e Torino, permette di inquadrare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità mafiosa, nelle sue diverse articolazioni, su tutto il territorio nazionale.

Attraverso il calcolo dei tassi ogni 100.000 abitanti è stato possibile stimare, in base ad una scala unitaria, i dati ottenuti dalle Procure italiane. In tal modo i dati possono essere confrontati, senza che vi siano deformazioni dovute alla diversa densità di abitanti dei singoli distretti di Corte d'Appello.

Utilizzando la normalizzazione, è stato reso possibile confrontare i dati forniti dall'ISTAT in modo più immediato. Tramite l'utilizzo dei numeri indice è stato, invece, possibile elaborare l'andamento di tali dati all'interno del periodo analizzato (2000-2010).

Tra gli approfondimenti, che intendono fornire un quadro generale più dettagliato ed esaustivo dell'infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa, un apporto fondamentale è stato, senza dubbio, fornito dalle interviste che il gruppo di ricerca sta svolgendo con magistrati, forze dell'ordine, imprenditori e giornalisti.

Il gruppo di ricerca è consapevole che il lavoro svolto costituisce soltanto un piccolo contributo alla conoscenza del fenomeno, essendo soprattutto limitato dal fatto di essere condotto su i provvedimenti giudiziari (e tra questi solo quelli disponibili) dell'Autorità Giudiziaria di Milano, in un determinato arco temporale.

La prima limitazione è ovviamente quella che l'indagine ha per oggetto fatti oggetto di giudizio nel periodo 2000-2010, ma ovviamente compiuti, in grande prevalenza, in anni precedenti, come dimostra anche l'indagine sui tempi processuali. La fotografia che emerge è quindi inesorabilmente datata e retrospettiva, ci offre in altri termini l'immagine di fenomeni avvenuti nel passato, che possono essere attualmente non più presenti con la stessa intensità o frequenza, o essere affiancati da altre forme, probabilmente più insidiose e minacciose, di infiltrazione.

Si ribadisce, comunque, che l'elaborazione ora offerta alla comunità degli studiosi è considerata dal gruppo di ricerca solo una fase dell'indagine, un *work in progress*, che si vorrebbe poter integrare, arricchire e migliorare, oltre ad eliminare gli inevitabili errori.

Ci si augura che i dati ora messi a disposizione possano essere di una qualche utilità per la comunità dei ricercatori, anche per proseguire, se qualcuno lo vorrà, lungo il cammino che è stato ora percorso.

Il provvisorio e ambizioso traguardo potrebbe essere quello di costituire un osservatorio permanente sull'infiltrazione mafiosa nel Nord, aperto alla collaborazione di enti e associazioni, che possa offrire, almeno in parte, strumenti conoscitivi alle autorità politiche e di governo, nel loro compito di fronteggiare un fenomeno così preoccupante.

Alberto Alessandri

DATI ISTAT

NOTA METODOLOGICA

In relazione ai dati ISTAT, che sono stati selezionati come utile punto di raffronto, è opportuno svolgere qualche considerazione introduttiva, per guidare il lettore nella lettura di grafici e tabelle.

I dati sulla delittuosità provengono dal Ministero dell'Interno ed hanno ad oggetto i delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri e dalla Guardia di finanza. Sono escluse le contravvenzioni e i delitti denunciati all'Autorità giudiziaria da altri pubblici ufficiali e da privati.


I dati che provengono dalle Procure della Repubblica, analizzati *infra* nella sezione che riguarda i flussi dei procedimenti, hanno invece ad oggetto, quanto meno in prima approssimazione, i delitti per i quali è iniziata l'azione penale.

DELITTI E PERSONE DENUNCIATE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DALLE FORZE DI POLIZIA


ANNO	DELITTI	TOTALE NAZIONALE		
		DELITTI		PERSONE DENUNCIATE
		N.	Di autori ignoti	N.
2000	TOTALE DELITTI	2.205.782	1.688.229	657.248
	Omicidio doloso	746	323	554
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	147	100	100
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	232	-	3.147
2001	TOTALE DELITTI	2.163.826	1.625.761	689.501
	Omicidio doloso	704	303	531
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	116	99	40
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	195	-	3.302
2002	TOTALE DELITTI	2.231.550	1.617.401	768.771
	Omicidio doloso	639	260	536
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	92	73	75
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	178	-	3.003
2003	TOTALE DELITTI	2.456.887	1.840.209	773.986
	Omicidio doloso	712	318	557
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	126	109	78
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	206	-	3.177
2004	TOTALE DELITTI	2.417.716	2.016.377	569.072
	Omicidio doloso	714	352	533
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	138	126	59
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	138	48	927
2005	TOTALE DELITTI	2.579.124	2.144.386	602.705
	Omicidio doloso	601	306	17
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	109	103	5.768
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	153	42	997

2006	TOTALE DELITTI	2.771.490	2.306.341	645.023
	TOTALE NAZIONALE Omicidio doloso	621	274	482
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	109	94	30
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	128	27	1150
2007	TOTALE DELITTI	2.933.146	2.432.223	689.859
	Omicidio doloso	627	262	523
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	119	101	62
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	140	47	876
2008	TOTALE DELITTI	2.709.888	2.193.233	703.825
	Omicidio doloso	611	270	488
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	106	88	39
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	125	37	886
2009	TOTALE DELITTI	2.629.831	2.148.685	869.132
	Omicidio doloso	586	218	1.047
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	90	74	298
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	131	36	1.882
2010	TOTALE DELITTI	2.621.019	2.133.889	867.842
	Omicidio doloso	526	194	1.056
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	69	62	323
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	128	37	2.443
2011	TOTALE DELITTI	2.763.012	2.256.549	900.870
	Omicidio doloso	550	204	943
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	53	51	196
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	93	21	2.167
2012	TOTALE DELITTI	2.818.834	2.295.109	933.895
	Omicidio doloso	528	194	1.056
	- di cui 'per ragioni di mafia, camorra o 'ndrangheta'	68	55	286
	Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis C.P.)	68	19	1.782


INDICIZZAZIONE DATO NAZIONALE




INDICIZZAZIONE – LOMBARDIA




INDICIZZAZIONE – CALABRIA




INDICIZZAZIONE – SICILIA



TASSO DI DELITTI OGNI 1.000 ABITANTI



TASSO DI DELITTI EX ART. 416 BIS OGNI 100.000 ABITANTI




CONDANNE

CONDANNE PER DELITTI CON SENTENZA IRREVOCABILE PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO

Anno di iscrizione	DELITTI		
	totale	omicidio volontario	associazione di tipo mafioso
2000	383.022	942	632
2001	334.172	1.404	583
2002	292.708	1.428	887
2003	319.875	1.831	872
2004	326.688	1.687	907
2005	321.193	1.725	784
2006	286.718	1.268	649
2007	344.314	1.408	688
2008	366.902	1.319	565
2009	368.259	1.492	637
2010	328.921	1.115	603
2011	332.473	889	482

NORMALIZZAZIONE DEL DATO



INTERVALLO MEDIO DI TEMPO (IN MESI) FRA LA DATA IN CUI È STATO COMMESSO IL DELITTO E LA DATA DELLA SENTENZA, PER ALCUNI DELITTI GIUDICATI IN MODO DEFINITIVO, PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO E FATTISPECIE DI REATO – PRIMO GRADO

Primo grado			
Anno	DELITTI		
	totale	omicidio volontario	associazione di tipo mafioso
2000	26	51	52
2001	27	76	48
2002	29	103	56
2003	28	117	35
2004	28	71	52
2005	29	81	51
2006	27	59	52
2007	26	69	66
2008	26	68	62
2009	26	67	107
2010	26	44	79
2011	26	55	63

INTERVALLO MEDIO DI TEMPO (IN MESI) FRA LA DATA IN CUI È STATO COMMESSO IL DELITTO E LA DATA DELLA SENTENZA, PER ALCUNI DELITTI GIUDICATI IN MODO DEFINITIVO, PER ANNO DI ISCRIZIONE AL CASELLARIO E FATTISPECIE DI REATO – GRADO DI APPELLO

Grado di appello			
ANNO	DELITTI		
	totale	omicidio volontario	associazione di tipo mafioso
2000	55	75	63
2001	52	84	71
2002	54	89	71
2003	58	104	96
2004	60	110	76
2005	61	109	78
2006	62	103	83
2007	63	97	78
2008	61	108	79
2009	57	106	79

2010	59	105	90
2011	57	85	119

I FLUSSI DELLE PROCURE

NOTA METODOLOGICA

I grafici si riferiscono ai c.d. flussi dei procedimenti penali, in cui è stato contestato l'art. 416-*bis* c.p. e l'art. 7 l. 203/1991, "transitati" dal 2000 al 2010 nelle diverse Procure Italiane interpellate.

Poiché ci si è prefisso di svolgere la ricerca con lo scopo di analizzare i movimenti dei procedimenti per la fattispecie di associazione a delinquere di stampo mafioso e per quella circostanziata di cui all'art. 7 l. 203/1991, si è rivolta l'attenzione alle Procure sedi della Direzione Distrettuale Antimafia territorialmente competenti.


I dati forniti dalle Procure sono di due tipi: notizie di reato con autore noto (Mod. 21) e notizie di reato con autore ignoto (Mod. 44); e numeri dei flussi transitati dal 2000 al 2010 nelle Procure presso il Tribunale e quelli di specifica competenza della DDA.

Questa distinzione è da imputarsi a una modalità di registrazione utilizzata dagli uffici dei Tribunali competenti e deputati all'aggregazione dei dati: il foglio DDA costituisce un "di cui" di quello generale della Procura e dunque i flussi DDA sono già ricompresi nel prospetto generale della Procura stessa.


Si è pertanto ritenuto opportuno separare dal punto di vista anche grafico la rilevanza di entrambi i flussi.

In questa sede si è scelto di limitare l'analisi alle 5 sedi di DDA che appaiono maggiormente rappresentative: Milano, Roma, Napoli, Reggio Calabria e Palermo. In relazione all'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 si deve, tuttavia, precisare che non è stato possibile ottenere i dati dalla Procura di Napoli e che i dati di Palermo coprono un arco temporale più ristretto (2000-2008).


LE POPOLAZIONI DEI DISTRETTI DI CORTE D'APPELLO (DATI ISTAT DEL 2011)




ANDAMENTI




TASSI DEI PROCEDIMENTI OGNI 100.000 ABITANTI




MILANO




ROMA




NAPOLI



REGGIO CALABRIA





OSSERVAZIONI: APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTE ART. 416 BIS C.P.

Nell'analisi dei flussi potrebbe destare qualche perplessità il dato relativo all'applicazione dall'art. 444 c.p.p. alle persone indagate per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Non esiste, in verità, "incompatibilità normativa" tra la norma processuale e quella sostanziale.

Partendo dall'art. 444 c.p.p., è il caso di ricordare che la disciplina previgente alla modifica del 2003 (l. n. 134 del 12 giugno 2003) includeva nell'ambito di applicazione del patteggiamento i reati puniti con reclusione non superiore ai due anni, tenuto conto delle circostanze e della diminuzione di un terzo della pena prevista dal rito. Dopo il 2003, con l'introduzione del c.d. patteggiamento allargato si è elevato da due a cinque anni il limite quantitativo di pena detentiva che - sola o congiunta a pena pecuniaria - può essere oggetto di accordo tra le parti (art. 444, co. 1 c.p.p.). Il comma 1 bis, dell'art. 444 c.p.p. esclude però il patteggiamento "allargato" in una serie di ipotesi, tra cui l'art. 416-bis c.p., per le quali il limite della pena continua a essere di due anni⁴.

⁴ La normativa vigente, anche a seguito delle modifiche intervenute dopo il 2003, prevede che: «Sono esclusi all'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti

In relazione a tale fattispecie di reato, nella disciplina originaria la pena detentiva prevista per la partecipazione all'associazione era da tre a sei anni. La legge n. 251 del 5 dicembre 2005 l'ha modificata portandola da cinque a dieci. Infine, la riforma operata con il c.d. pacchetto sicurezza del 2008 (l. n. 125 del 24 luglio 2008) ha ulteriormente innalzato la cornice edittale nel minimo a sette anni e nel massimo a dieci.

Nonostante le modifiche normative, la fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p. può rientrare nel limite individuato dall'art. 444, co. 1 bis, c.p.p. tenuto conto dei benefici del rito e delle circostanze attenuanti.


Nulla ostava infatti all'applicazione del patteggiamento prima della riforma del 2005, quando il minimo edittale era pari a tre anni. L'innalzamento del carico sanzionatorio, intervenuto con le successive riforme, non ha comunque precluso l'utilizzo del rito alternativo nei casi di cui all'art. 416 bis c.p.

Nel calcolo della pena da applicare in concreto deve infatti tenersi conto della circostanza attenuante prevista dall'art. 8, d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, in base alla quale: «Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7». Pertanto, l'applicazione di tale circostanza, congiunta eventualmente ad altre attenuanti, può permettere la riduzione della pena fino al limite indicato dall'art. 444, co. 1 bis, c.p.p.


Si osserva infine che l'utilizzo del patteggiamento appare più diffuso nelle procure del Sud Italia; ciò potrebbe derivare dal fatto che in tali territori sono più frequenti forme di collaborazione o dissociazione tali da integrare l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 cit.

per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria». É necessario ricordare che esiste un'interpretazione secondo la quale il limite dei due anni riguarderebbe soltanto i delinquenti abituali, professionali, per tendenza o i recidivi, mentre il divieto di applicazione del patteggiamento sarebbe assoluto per le ipotesi delittuose indicate dall'art. 444, co. 1 bis c.p.p..


**TASSI DEI PROVVEDIMENTI PER CONTESTAZIONE EX ART. 416-BIS C.P. OGNI 100.000
ABITANTI – RAFFRONTO TRA REGIONI**




ANDAMENTI




TASSI DEI PROCEDIMENTI OGNI 100.000 ABITANTI




MILANO




ROMA



REGGIO CALABRIA



PALERMO (2000-2008)



IL CAMPIONE DEI PROCEDIMENTI

Il materiale sul quale è stata condotta la ricerca è costituito da tutti i procedimenti penali aperti dalla Procura della Repubblica di Milano per il *delitto di cui all'art. 416 bis c.p.* (Associazioni di tipo mafioso anche straniere), in base alla rilevazione del registro presso la Procura.

Di questi procedimenti sono stati considerati solo quelli per i quali - nel decennio dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 - è stato emesso un provvedimento di *richiesta di rinvio a giudizio* o un decreto di *archiviazione*.

Sono quindi inclusi procedimenti per i quali l'attività investigativa è iniziata prima del 2000 ma per i quali è intervenuto uno dei provvedimenti sopra indicati dopo quella data.

Il campione iniziale così determinato consisteva in 96 fascicoli.

Nel corso della ricerca sono stati inclusi altri 6 fascicoli che sono apparsi di grande rilevanza (Cerberus; Parco Sud; Infinito; Valle 1; Caposaldo; Valle 2), originariamente non compresi nell'elenco iniziale ma le cui indagini erano iniziate nel decennio considerato.

Sono state seguite e considerate le vicende processuali per le quali le indagini erano iniziate nel decennio 2000-2010, sino al luglio 2012.

Secondo gli elenchi della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, sempre nel decennio indicato, i fascicoli aperti nei confronti di soggetti noti (mod. 21) sono 102.

Sono stati, per necessità, esclusi dalla rilevazione i fascicoli per i quali erano in corso le indagini, ai quali pertanto non è stato possibile accedere. Inoltre sono stati, ancora per necessità, esclusi i fascicoli contenuti in archivi non accessibili. Del pari sono stati esclusi i fascicoli ricompresi nell'elenco ma erroneamente, in quanto non relativi a fatti di cui all'art. 416 *bis*.

Dopo aver riunito gli stralci ai fascicoli di origine, si è giunti al numero di 64 procedimenti elaborati.

Tutti questi fascicoli sono stati consultati nella loro integralità e sono state scansionate le parti rilevanti ai fini della ricerca, costituendo un archivio elettronico.

ELENCO PROCEDIMENTI SCHEDATI: PERIODO 1 GENNAIO 2000 – 31 DICEMBRE 2010

Totale		
Fascicoli originari	Fascicoli scansionati	Fascicoli NON esaminati ⁵
102	72	30

Fascicoli scansionati	72
- Fascicoli esclusi perché per altri reati	3
- Fascicoli esclusi perché contenenti informazioni parziali	1
- Fascicoli riuniti	4
Totale schede elaborate	64


PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI

Reati contestati	Totale	%
416- <i>bis</i> c.p.	869	60%
- di cui concorrenti esterni	8	0,5%
Altri reati	581	40%
Totale	1450	100%

Le persone alle quali è stato contestato il concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. costituiscono meno dell'1% del totale delle persone sottoposte a indagini per 416-*bis* c.p.

⁵ Come indicato nel testo, sono i fascicoli per i quali erano in corso le indagini, e quindi coperti da segreto, e i fascicoli contenuti in archivi non accessibili.

ALTRI REATI CONTESTATI IN CONCORSO CON L'ART. 416-BIS C.P.



Money Laundering: ricettazione, riciclaggio, reimpiego, trasferimento fraudolento di valori;

Reati contro il patrimonio: rapina, truffa, danneggiamento, furto, incendio, circonvenzione di incapace;

Reati economici: reati societari, reati fallimentari, frode fiscale, abusiva attività finanziaria, frode finanziaria commessa da ufficiale della Guardia di Finanza;

Reati contro la P.A. e contro l'amministrazione della giustizia: abuso d'ufficio, calunnia, turbata libertà degli incanti, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, falsa testimonianza, intralcio alla giustizia, procurata inosservanza di pena, resistenza a pubblico ufficiale, rivelazione del segreto d'ufficio, simulazione di reato, violazione della pubblica custodia di cose;

Reati contro l'economia pubblica: commercio d'opere d'arte contraffatte, illecita concorrenza con minaccia o violenza, turbata libertà dell'industria e del commercio;


Reati contro la persona: minaccia, sequestro di persona, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, accesso abusivo a un sistema informatico;

Altri reati: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, formazione di corpi armati non diretti a commettere reati, occultamento di cadavere.

RUOLO NELL'ASSOCIAZIONE DELLE PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO PER L'ART. 416-BIS C.P. - DETTAGLIO


Ruolo nell'associazione	Persone rinviate a giudizio per 416-bis c.p.	%
Promotori, direttori, organizzatori	82	25%
Partecipi	231	72%
Concorrenti esterni	8	2%
Non ricostruibile	1	0,3%
Totale	322	100%

QUALIFICA PROFESSIONALE DELLE PERSONE RINVIATE A GIUDIZIO PER L'ART. 416-BIS C.P.



Si rileva che in uno dei processi più importanti ("Infinito") un imputato assomma le qualifiche di sanitario (di vertice) e politico.

SETTORI DI ATTIVITÀ NEI QUALI OPERANO IMPRENDITORI E MAFIOSI-IMPRENDITORI RINVIATI A GIUDIZIO PER L'ART. 416-BIS C.P.



Il grafico fa riferimento al numero di persone (“mafiosi imprenditori” e imprenditori) che si occupano di una o più attività.

Le “etichette di sintesi” qui utilizzate per individuare i settori di attività devono essere ridefinite in base alla classificazione delle attività economiche elaborata da ISTAT e comprendono, talvolta, diversi settori di attività più specifici.

Movimento terra: Costruzioni - Lavori di costruzioni specializzati - Preparazione del cantiere edile.

Edilizia: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali - Costruzione di strade e autostrade - Altri lavori di costruzione e installazione.

Servizi: Attività di servizi finanziari - Attività postali con obbligo di servizio universale - Altri servizi.

Bar e locali notturni: Discoteche sale da ballo night club e simili - Altre attività di intrattenimento e di divertimento - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Altre attività: Fabbricazione di mobili - Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale - Trasporto di merci su strada - Organizzazione di convegni e fiere.

Vi è un ultimo aspetto che merita di essere messo in evidenza. Nel 5% dei casi, tra i quali sono compresi gli imputati delle più importanti indagini degli ultimi anni, è descritta un'intensa attività di smaltimento abusivo dei rifiuti. Occorre, tuttavia, precisare che la commissione di reati ambientali, pur essendo menzionata tra gli scopi dell'associazione mafiosa e (talvolta) analiticamente descritta in motivazione, non compare come oggetto di un'autonoma contestazione. Si precisa talora nelle sentenze, infatti, che «gli specifici reati ambientali saranno oggetto di approfondimento nelle opportune sedi a tempo debito». Per questa ragione i reati ambientali (e con essi tutti gli altri reati scopo che non sono oggetto di un autonomo capo d'imputazione) non emergono nella parte della ricerca dedicata ai reati contestati in concorso con l'art. 416-bis c.p.

NOTA SU MAFIOSO IMPRENDITORE

E' necessario segnalare , per evitare l'insorgere di un *bias* e quindi un pregiudizio nei confronti della categoria degli imprenditori *tout court*, che sussiste una linea di confine abbastanza definita tra la figura del c.d. "mafioso imprenditore" e quella del c.d. "imprenditore colluso".

Il **mafioso imprenditore** non è originariamente un imprenditore, ma cerca di assumerne le vesti per realizzare i propri affari illegali. E' un criminale, legato a un'associazione determinata, che, forte della propria posizione all'interno della consorteeria mafiosa e utilizzando le modalità tipiche della stessa, interviene nelle attività imprenditoriali allo scopo di perseguire interessi e utili per l'associazione di appartenenza. Il mafioso imprenditore utilizza un capitale, frutto di un introito illegale, per avviare un'attività imprenditoriale che è sin dall'origine illegale.

Si potrebbe affermare che è colui il quale applica "il modello di organizzazione mafioso" nella gestione delle imprese; immette i capitali ottenuti illecitamente in un determinato settore economico – edilizia, movimento terra, etc. – e gestisce imprese create *ad hoc* per fornire utili all'associazione e ai suoi scopi.

L'**imprenditore colluso** (o mafioso), invece, è originariamente un imprenditore. E' colui che crea un'impresa legale, finalizzata a ottenere utili legittimi. Purtroppo, l'imprenditore colluso decide di incrementare i propri introiti venendo a patti con la criminalità organizzata. Si crea, pertanto, un rapporto reciproco in cui l'imprenditore cerca di ottenere maggiori utili dalla collusione con la consorteeria mafiosa e l'associazione si serve dell'appoggio dell'imprenditore per assicurarsi maggiori benefici. "I vertici dei clan selezionano una schiera di imprenditori di riferimento ovvero

di imprese di cui l'associazione mafiosa diviene lo "sponsor", nel senso che diventano i naturali destinatari di tutte le attività economiche necessarie per procurare utili all'impresa mafiosa"⁶.


Per di più è il mafioso imprenditore ad attorniarli di imprenditori collusi (o mafiosi) poiché solo tramite questi riesce a penetrare nel settore economico oggetto di interesse.

⁶ Così A. Guerriero, Profili penalistici e strumenti di intervento in tema di abusi nelle procedure degli appalti pubblici, in Cass. pen., 12. 1998, 3444 e ss.


RUOLO NELL'ASSOCIAZIONE DEGLI IMPRENDITORI E MAFIOSI-IMPRENDITORI RINVIATI A GIUDIZIO PER L'ART. 416-BIS C.P.

Ruolo nell'associazione	Mafioso imprenditore	Imprenditore
Promotori, direttori, organizzatori	27	0
Partecipi	50	15
Totale	77	15

Tabella 4.2.6.A.




TIPOLOGIA DI ASSOCIAZIONE



Sul campione di 64 procedimenti, in 51 casi è stato possibile individuare la tipologia di associazione coinvolta. Nei restanti 13 procedimenti non è stato possibile ricostruire la tipologia di associazione coinvolta. Si tratta, infatti, di procedimenti archiviati (quanto meno in relazione all'art. 416-bis c.p.).

MODALITÀ DI INTIMIDAZIONE: DETTAGLIO

Nell'ambito di uno stesso procedimento possono ricorrere contestualmente più modalità di intimidazione.




SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE (DATI RELATIVI AL NUMERO DI PROCEDIMENTI)

Nell'ambito di uno stesso procedimento possono ricorrere contestualmente più scopi dell'associazione.



	Attività criminali	49,77 %
	Attività economiche	40,93 %
	Attività politiche	3,72 %
	Non ricostruibile	5,58 %



Esito delle indagini preliminari	Totale	%
Totale indagati per 416-bis c.p.	869	100%
Archiviazione	505	58%
Richiesta di rinvio a giudizio	322	37%
Trasferiti per competenza o stralciati ad altro procedimento	30	3%
Modifica della contestazione ex art. 335, c. 2 c.p.p.	3	
Non ricostruibile	9	1%
Riti alternativi	179	100%
Immediato	39	22%
- di cui condanne	37	
- di cui assoluzioni	2	
Abbreviato	140	78%
- di cui condanne	121	
- di cui assoluzioni	13	
- di cui non doversi procedere	4	
- di cui non ricostruibile	2	
Udienza preliminare	123	
Rinvio a giudizio	114	
Sentenza di non luogo a procedere	9	
Rito ordinario	109	
Pendente	17	
Definito	92	
- di cui condanne	71	
- di cui assoluzioni	21	
Esiti primo grado	278	100%
Condanne	229	82%
Assoluzioni	49	18%
- di cui sentenze di non luogo a procedere	9	
- di cui non doversi procedere	4	
Appello	166	
Pendente	11	
Definito	155	
- di cui conferma	154	
- di cui non doversi procedere per morte del reo	1	
Cassazione	83	
Pendente	1	
Definito	82	
- di cui conferma	71	
- di cui annullamento con rinvio	5	
- di cui annullamento senza rinvio	6	
Sentenze irrevocabili	112	

IL QUADRO GENERALE

Gli esiti del processo costituiscono il punto di riferimento essenziale della ricerca per vagliare, in prima approssimazione, il livello di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale ed economico del Nord Italia.

Un dato deve, però, essere messo subito in rilievo: l'ampia maggioranza di sentenze di primo grado deriva da indagini iniziate tra il 2006 e il 2008, ossia nella seconda parte del decennio preso in analisi (2000-2010).

Nel periodo temporale preso in considerazione dalla ricerca, solo il 32% delle persone indagate per 416 *bis* c.p. (278 su 869) è stato giudicato con una sentenza di primo grado. Se si confronta questo dato (i.e. le 278 persone giudicate in primo grado) con le persone per le quali vi è stata la richiesta di rinvio a giudizio (322), il primo riscontro in sentenza dell'ipotesi accusatoria riguarda circa l'86% delle persone nei confronti delle quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale. A ciò si aggiunga che l'ipotesi accusatoria, che filtra all'esito delle indagini preliminari, trova un'ampia conferma in sentenza: l'82% degli imputati per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. è stato condannato in primo grado.

Vi è un altro dato rilevante. La maggior parte degli imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso è stata giudicata in primo grado con rito alternativo (55%): il solo rito abbreviato riguarda il 43% dei casi.

Ciò non stupisce se si considera, da un lato, il periodo in cui sono iniziate le indagini più importanti e, dall'altro lato, il fatto che le sentenze di primo grado giungono prevalentemente da procedimenti che hanno viaggiato sul "binario veloce" dei riti alternativi.

Come già rilevato, è ora possibile seguire il processo in tutti i gradi di giudizio o, comunque, fino all'irrevocabilità della sentenza. Sia il giudizio d'appello che quello di Cassazione hanno confermato, salvo qualche sporadica eccezione, l'esito di primo grado. Il dato è certamente ancora parziale, ciò non di meno si disporrebbe già di un primo indice, sia pure ancora parziale, del livello di penetrazione della criminalità mafiosa al Nord.

LE PERSONE GIUDICATE CON RITO ALTERNATIVO

Come anticipato, le sentenze pronunciate all'esito della celebrazione di un rito alternativo (abbreviato e immediato) costituiscono la maggioranza: il 55% delle 278 persone giudicate in primo grado.

Delle 140 persone giudicate con rito abbreviato il 71% (99 persone) si riferisce ad un unico procedimento iniziato nel 2006 e giunto a sentenza nel 2011 (procedimento “Infinito”). Nel medesimo procedimento è stata giudicata anche la maggior parte delle persone con giudizio immediato. Circa l’80% delle 39 persone giudicate in immediato deriva da un’unica sentenza del 2012 (procedimento Infinito).

In relazione alle risposte sanzionatorie, si rileva che il 30% degli imputati condannati all’esito del giudizio immediato è stato condannato ad una pena superiore a 12 anni di reclusione. La metà di queste condanne riguarda, come prevedibile, imputati che hanno il ruolo di promotori, organizzatori o direttori. Questo dato corrisponde all’incirca a quello riguardante i condannati all’esito del rito ordinario, al 35% dei quali è stata inflitta una pena maggiore di 12 anni. Diverso è invece il trattamento sanzionatorio dei condannati con rito abbreviato: un risultato coerente con la riduzione di pena prevista per questo rito alternativo. In questo caso le condanne superiori a 10 anni costituiscono il 18% (per un quadro più puntuale sull’entità delle pene inflitte v. *infra*).

LE PERSONE GIUDICATE CON GIUDIZIO ORDINARIO

Nel valutare i dati relativi al giudizio ordinario di primo grado, per il 16% degli imputati il processo è ancora in corso. Questo dato conferma con quanto si è osservato inizialmente: le indagini più rilevanti sono anche le più recenti, i cui primi esiti non potevano che derivare da riti alternativi. Gli esiti di primo grado richiedono inevitabilmente più anni quando è celebrato il giudizio ordinario.

Le persone giudicate in primo grado con giudizio ordinario rappresentano il 40% del totale di persone (278) giudicate in primo grado. A differenza dei riti alternativi si tratta di persone più omogeneamente distribuite sia tra i 62 procedimenti analizzati, sia nell’arco temporale preso in considerazione.

I REATI CONTESTATI IN CONCORSO CON L’ART. 416 BIS

Un’ultima considerazione merita di essere svolta a proposito dei reati che “gravitano” attorno all’associazione a delinquere di stampo mafioso. Ad un primo sguardo spiccano i reati tipicamente collegati alla criminalità organizzata: estorsione, usura, ricettazione, armi e stupefacenti. Non mancano, tuttavia, contestazioni di reati più propriamente riconducibili alla criminalità economica: riciclaggio, reimpiego, reati societari, fallimentari, corruzione e turbativa degli incanti.

In relazione all’entità della pena inflitta per gli altri reati occorre tenere in considerazione che è difficile tenere distinta la condanna alla pena per per l’art. 416-*bis* c.p. da quella per il reato in concorso. Per questa ragione le pene inflitte costituiscono spesso il risultato di diversi reati in concorso.

ENTITA' PENA

PRIMO GRADO – RITO ORDINARIO

Media delle pena	Reato contestato
12 anni e 1 mese *	Tutti i reati
5 anni	Solo 416-bis c.p.
11 anni e 11 mesi **	Stupefacenti
19 anni	Omicidio e reato contro l'incolumità individuale
17 anni e 9 mesi	Riciclaggio, reimpiego, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori

* comprendono 11 ergastoli calcolati come 30 anni

** comprendono 2 ergastoli calcolati come 30 anni

PRIMO GRADO - RITI ALTERNATIVI

Media delle pena	Reato contestato
8 anni e 10 mesi	Tutti i reati
5 anni e 7 mesi	Solo 416-bis c.p.
10 anni e 11 mesi	Stupefacenti
9 anni	Omicidio e reato contro l'incolumità individuale
9 anni e 11 mesi	Riciclaggio, reimpiego, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori

GRADO DI APPELLO

Media delle pena	Reato contestato
8 anni e 10 mesi	Tutti i reati
12 anni e 4 mesi	Solo 416-bis c.p.
11 anni	Stupefacenti
8 anni e 10 mesi	Omicidio e reato contro l'incolumità individuale
10 anni e 1 mese	Riciclaggio, reimpiego, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori

PROCEDIMENTI CON ENTI SOTTOPOSTI A INDAGINI EX D. LGS. 231/2001

La ricerca ha rivolto la propria attenzione anche alla componente societaria dei procedimenti penali ex art. 416-bis c.p.: come noto, infatti, il processo penale a partire dal 2001 può rivolgersi anche agli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali il reato sia stato commesso da parte delle persone fisiche loro esponenti. Tra i cosiddetti reati presupposto della responsabilità da reato degli enti istituita con il d. lgs. 231/2001 compare anche l'associazione per delinquere di tipo mafioso, introdotta nel catalogo delle fattispecie dapprima solamente nella sua versione transnazionale, nel 2006, e finalmente anche nella sua versione "ordinaria", nel 2009.

Se infatti l'art. 10 del d. lgs. 146/2006, con una sorta di fuga in avanti, aveva aperto la strada al discusso ingresso delle fattispecie associative nel novero di quelle capaci di originare la responsabilità degli enti, limitandolo – per quel che qui interessa – all'ipotesi di cui all'art. 416-bis quando caratterizzata dalla transnazionalità di cui all'art. 3 dello stesso corpo normativo, è solo con la l. 94/2009 che i «*delitti di criminalità organizzata*», inclusa la fattispecie di cui all'art. 416-bis "locale", fanno la loro comparsa a tutti gli effetti nel d. lgs. 231/2001, nello specifico all'art. 24-ter. Da notare che non è soltanto l'associazione per delinquere di tipo mafioso ad essere ricompresa nell'articolo in discorso, ma anche «*i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*», con una formulazione che ricalca chiaramente quella dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991.

E' con questa premessa di partenza che si può ora guardare ai dati raccolti dai ricercatori nell'esame dei procedimenti campione.

Il numero di procedimenti che ha visto enti collettivi indagati è pari a 3 su un totale di 64 esaminati, il 5% circa del totale, una percentuale molto limitata dunque. Considerando tuttavia la fascia temporale effettivamente rilevante⁷, la proporzione è di 3 su 22 se si concentra l'attenzione sui procedimenti aperti dopo il 2006: la percentuale passa in questo modo al 14 % circa, alzandosi ma rimanendo comunque contenuta.

Dalla lettura degli atti processuali di questi procedimenti, traspare spesso una certa difficoltà, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di conciliare il fatto stigmatizzato dall'art. 416-bis c.p., a partire dalla semplice partecipazione all'associazione di tipo mafioso, con il criterio di imputazione oggettivo che sovrintende la responsabilità di cui al d. lgs. 231/2001, ovverosia l'obiettivo tensione

⁷ Prendendo in considerazione a questo scopo l'anno di apertura del procedimento, nella necessaria consapevolezza dell'approssimazione del dato, dal momento che l'iscrizione originaria precedente al 2006 potrebbe naturalmente essere aggiornata successivamente.


dell'illecito all'ente (art. 5). Lo sforzo interpretativo riflette peraltro le perplessità dottrinali sull'inedito connubio.

Tanto premesso, e individuati convenzionalmente i 3 procedimenti con le lettere A, B e C, il numero complessivo di enti chiamati a rispondere in sede penale è risultato pari a 16, dei quali 13 concentrati nel procedimento A, 2 nel procedimento B, e 1 nel procedimento C.

Il 94% di questi enti è costituito da società di capitali, mentre il restante 6% è composto da società di persone.

Più nello specifico, il tipo societario più frequente è la società a responsabilità limitata (s.r.l.), come rappresentato nel grafico che segue, in aderenza del resto all'ampia diffusione di s.r.l. nel tessuto economico italiano.

ENTI SOTTOPOSTI A INDAGINI EX D. LGS. 231/2001: TIPI SOCIETARI



Quanto all'attività svolta (non sempre ricostruibile), si segnala che il 50% delle società indagate è attiva in campo edilizio, e il 17% nel movimento terra.

Le persone fisiche che hanno innescato la responsabilità di tali società sono di rango apicale, nella metà dei casi con un ruolo ricoperto soltanto *di fatto*.

Di particolare interesse l'individuazione del reato presupposto della responsabilità degli enti in discorso. Come evidenzia la tabella di seguito riportata, l'art. 24-ter d. lgs. 231/2001, in riferimento all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416-bis, concerne tutte le 16 società indagate. A quelle del procedimento B si aggiunge però la contemporanea contestazione di cui all'art. 25 del medesimo decreto, dedicato alle ipotesi di concussione e corruzione, con la peculiarità che il reato presupposto delle persone fisiche, la corruzione nello specifico, è a queste (le stesse imputate anche ex art. 416-bis) contestato con l'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/1991 e

che i due illeciti amministrativi ascritti alle società sono stati poi unificati in sede di condanna dal vincolo della continuazione.

ENTI SOTTOPOSTI A INDAGINI EX D. LGS. 231/2001: REATO PRESUPPOSTO

Reato presupposto	Proc. A	Proc. B	Proc. C
Delitti di criminalità organizzata	13	2	1
Concussione e corruzione	0	2	0

Quanto allo sviluppo dei tre procedimenti penali, nel solo procedimento A si è registrato il ricorso a misure cautelari, in particolare al sequestro preventivo nei confronti di 11 società di denaro, quote societarie e per 5 di queste 11 anche di beni immobili.

Il medesimo procedimento A si è concluso peraltro con una sentenza di esclusione della responsabilità per tutte le 13 società imputate, motivata in primo luogo dall'impossibilità di sposare la necessaria commissione di un comportamento nell'interesse o a vantaggio delle stesse, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. 231/2001, con la mera promozione della *societas sceleris* di cui alla fattispecie ex art. 416-bis addebitata alle persone fisiche; in secondo luogo con l'analogia incompatibilità tra il medesimo criterio dell'interesse o vantaggio e il «*giudizio di strumentalità degli atti imprenditoriali all'interesse dell'associazione a delinquere*» (così la pronuncia) insito nell'aggravante dell'art. 7 d.l. 152/1991, ritenuta sussistente per le persone fisiche condannate per l'associazione mafiosa.

Il procedimento B e il procedimento C hanno visto invece la condanna delle società imputate al pagamento di una sanzione pecuniaria, insieme nel procedimento B alla confisca di beni immobili e di quote societarie.

Interessante notare come la condanna della s.r.l. imputata nel procedimento B sia stata decisa nonostante nelle more del processo ne fosse stata dichiarato il fallimento: la sentenza dichiarativa di fallimento ha soltanto condotto l'organo giudicante ad evitare ogni sanzione interdittiva e a concentrare la risposta punitiva su quella pecuniaria, sul rilievo che l'attività sociale non avrebbe conosciuto alcuna ripresa. Sulla scorta di un orientamento di legittimità è stato infatti escluso che il fallimento potesse equipararsi, con tutte le conseguenze che ne derivano, alla morte del reo.

Un altro indicatore fondamentale della ricerca, per stabilire la capacità di infiltrazione della criminalità mafiosa nel tessuto sociale ed economico, è rappresentato dalla contestazione dell'aggravante di cui all'articolo 7 del d.l. n. 152 del 1991, che richiama appunto la commissione di delitti «avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

Le persone sottoposte ad indagini per reati aggravati dall'art. 7 sono 262: il 24% del totale delle persone sottoposte ad indagini per altri reati. L'aggravante di cui all'art. 7 ha trovato applicazione anche nei confronti di persone sottoposte ad indagini per l'art. 416-bis c.p. In altri termini, l'aggravante del metodo mafioso è applicata anche per i reati commessi da persone appartenenti all'associazione.

L'analisi qui di seguito presentata è stata condotta prendendo come punto di riferimento i reati (e non le persone).

Rispetto alla contestazione dell'aggravante al momento della richiesta di rinvio a giudizio (o la richiesta di giudizio immediato), l'aggravante è stata applicata nella sentenza di primo grado nel 51% dei casi. La tipologia di reati ai quali è stata più frequentemente applicata l'aggravante del metodo mafioso è costituita da fattispecie che implicano la gestione degli interessi economici dell'associazione: nel 22% dei casi si tratta di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e trasferimento fraudolento di valori. Tale risultato è in controtendenza rispetto alla frequenza con la quale tali reati sono stati commessi, specialmente se si confronta questo dato con quello relativo ai reati in materia di stupefacenti. Mentre questi ultimi sono statisticamente più frequenti (v. supra p. 31), molto meno frequente è l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7: solo il 5% dei casi in cui l'aggravante è stata applicata dal giudice di primo grado riguarda reati in materia di stupefacenti.


A ciò si aggiunga che sono ancora gli interessi economici a venire in rilievo rispetto ai reati che più frequentemente sono aggravati dall'art. 7. Oltre a reati contro il patrimonio come estorsione e usura, che appartengono tradizionalmente alla categoria dei reati "satellite" della criminalità mafiosa e che costituiscono rispettivamente il 19% e il 11% dei casi in cui l'aggravante ha trovato applicazione, i reati economici (abusiva attività finanziaria, bancarotta e reati societari) aggravati dall'art. 7 sono il 9% del totale.

Vi è, inoltre, un'ulteriore considerazione. Il ricorso al metodo mafioso, oltre a incidere in modo determinante sulla gestione degli interessi economici della criminalità mafiosa, coinvolge anche l'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione: nel 6% dei casi sono reati di corruzione ad essere aggravati dalla circostanza qui analizzata. Si tratta di un dato particolarmente rilevante che, oltre ad essere addirittura più alto rispetto a quello relativo al settore degli stupefacenti, segnala


un livello di infiltrazione della criminalità mafiosa nella pubblica amministrazione, coinvolgendo politici, dirigenti pubblici e funzionari di pubblica sicurezza.

L'analisi qui appena abbozzata restituisce l'immagine di organizzazioni criminali che gestiscono enormi interessi economici. Interessi economici spesso gestiti in forma imprenditoriale con le modalità descritte dall'aggravante di cui all'art. 7. Sono questi ultimi ad essere in primo piano, mentre le attività più tradizionalmente criminali rimangono sullo sfondo (stupefacenti e armi).


FASI DI CRIMINALIZZAZIONE




TIPOLOGIA DI REATI AGGRAVATI DALL'ART. 7 – INDAGINI PRELIMINARI



TIPOLOGIA DI REATI AGGRAVATI DALL'ART. 7 – RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO/GIUDIZIO IMMEDIATO



TIPOLOGIA DI REATI AGGRAVATI DALL'ART. 7 – SENTENZA DI PRIMO GRADO



CONFISCA E AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE. CENNI ALL'EVOLUZIONE LEGISLATIVA

La ricerca ha riguardato anche l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali c.d. "antimafia".

Le misure di prevenzione si applicano a soggetti considerati *pericolosi*, in assenza di condanna e sono usualmente distinte in:

- a) personali, quando limitano la libertà di agire del destinatario;
- b) patrimoniali, quando intervengono sul patrimonio o restringono la libertà d'iniziativa economica del proposto.

In coerenza con lo scopo della presente ricerca, l'indagine ha considerato solo le misure patrimoniali e, in particolare, la *confisca* e l'*amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche*.

Poiché la disciplina del sottosistema preventivo è stata più volte modificata, può essere utile ripercorrere, sommariamente, gli snodi fondamentali dell'evoluzione legislativa.

Le misure preventive "moderne" si riconducono usualmente alla l. n. 1423 del 1956, che prevedeva soltanto misure personali, applicabili a diverse categorie di soggetti considerati pericolosi. Successivamente, con la legge n. 575 del 1965, la disciplina è stata estesa anche agli «*indiziati di appartenere ad associazione mafiosa*».

Le misure di prevenzione patrimoniali antimafia sono state invece previste con la l. n. 646 del 1982 (Legge "Rognoni-La Torre") che, modificando la disciplina del 1965 (art. 2-ter), ha introdotto strumenti di tipo ablatorio, idonei a incidere anche sul patrimonio degli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche o di analogo tipo, comunque denominate.

Dopo la riforma del 1982, sorgeva l'interrogativo se anche le misure patrimoniali potessero essere applicate alle persone pericolose di cui all'art. 1, r.d. n. 1423.

La questione è stata risolta con l'art. 14 della l. n. 55/1990, che ne ha limitato l'applicabilità ad alcune ipotesi di *pericolosità qualificata* così definita:

- a) indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

b) indiziati di appartenere ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti;

c) persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi delle attività previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando.

Le misure di prevenzione sono ora disciplinate dal d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. Codice antimafia”), agli art. 4 e ss.

Il decreto ha ampliato i destinatari delle misure, includendovi tutte le forme di pericolosità, qualificata e comune, e ha sancito la separazione tra misure personali e patrimoniali, già prevista con il d.l. 92/2008.

La ricerca si è occupata inoltre della *«sospensione temporanea dei beni connessi ad attività economiche»*, introdotta nella l. n. 575/1965 (art. 3 *quater*) con il d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992.

La misura è oggi prevista all’art. 34, d.lgs. n. 159/2011, con una diversa denominazione (*«Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche»*), ma con una disciplina analoga a quella previgente. Essa si applica *«quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche (...) agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale»*.

La misura può essere disposta per un tempo limitato (fino a diciotto mesi), a seguito del quale il Tribunale può disporre la *revoca* (con eventuale controllo giudiziario) o la *confisca* dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

I DECRETI ANALIZZATI

Nell’ambito della ricerca, sono state considerate le misure della confisca e dell’amministrazione dei beni connessi ad attività economiche, attualmente disciplinate dagli artt. 24 e 34, d.lgs. n. 159/2011.

Il campione dell’indagine è costituito

a) dai decreti di applicazione della confisca e

b) da quelli di applicazione e revoca della sospensione temporanea dei beni, emessi nell’ambito di procedimenti iscritti nel registro delle misure di prevenzione, presso il Tribunale di Milano – Sezione misure di prevenzione, **dal 2000 al 2011**.

L'analisi è stata limitata ai soli provvedimenti *definitivi* non impugnabili.

Quanto ai decreti di confisca, il campione è stato ristretto ai provvedimenti riguardanti gli «*indiziati di appartenere ad associazioni mafiose*» o persone comunque collegate alle consorterie mafiose.

Tutti i decreti di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche sono stati *revocati*.

Il campione finale è costituito da 55 provvedimenti di confisca e 5 decreti di applicazione dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economica (con successiva revoca).

CONFISCA

NUMERO DEI DECRETI ESAMINATI E DEI PROPOSTI

Totale decreti	Totale proposti
55	65

Un decreto di confisca può avere come destinatari più persone.

I PROPOSTI

In questa sezione sono considerate le caratteristiche più rilevanti delle persone alle quali è stata applicata la misura della confisca.

GENERE DEI PROPOSTI






Grafico 5.2.2.1.A.

ANNO DI NASCITA DEI PROPOSTI



ORIGINE DEI PROPOSTI: LUOGO DI NASCITA (REGIONI)



PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELLA MISURA

La presente sezione riguarda i presupposti soggettivi di applicazione della confisca. Tali presupposti coincidono con gli indici di pericolosità delle persone proposte.

PERCENTUALI SU TOTALE DEI PROPOSTI


Indici di pericolosità	Proposti	%
<i>Totale proposti</i>	65	100%
- di cui con collegamento con associazione mafiosa	49	75%
- di cui con precedenti di polizia	8	12%
- di cui indagati o imputati in un procedimento penale	40	61%
- di cui condannati in un procedimento penale*	49	75%

Ad ogni proposto può essere ricondotto più di un indice di pericolosità. **La percentuale è calcolata sul totale dei proposti.** Ad esempio: il 12 % dei proposti ha precedenti di polizia

* Per “condannato in un procedimento penale”, si intende una persona che è stata condannata almeno nel primo grado di giudizio


NUMERO DI PROPOSTI INDAGATI O IMPUTATI IN UN PROCEDIMENTO PENALE PER TIPO DI REATO CONTESTATO

Ogni proposto può essere indagato o imputato per più reati.



NUMERO DI PROPOSTI CONDANNATI IN UN PROCEDIMENTO PENALE PER TIPO DI REATO

Ogni proposto può essere condannato per più reati.




INDIZI DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA (MERO COLLEGAMENTO, SOTTOPOSTO AD INDAGINI O IMPUTATO, CONDANNATO)


Le percentuali sono calcolate sul numero totali dei proposti

Indici di pericolosità	Proposti	%
<i>Totale proposti</i>	65	100%
Collegamento con associazione mafiosa	49	75%
Indagato o imputato per l'art. 416 <i>bis</i> c.p.	11	17%
Condannato per l'art. 416 <i>bis</i> c.p.	7	11%


INDIZI DI APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONE MAFIOSA: TIPO DI ASSOCIAZIONE




COLLEGAMENTO CON ASSOCIAZIONE MAFIOSA: LUOGHI DI RADICAMENTO DELLE FAMIGLIE MAFIOSE



INDAGATI O IMPUTATI PER L'ART. 416-BIS C.P.: LUOGHI DI RADICAMENTO DELLE FAMIGLIE MAFIOSE




CONDANNATI PER L'ART. 416 BIS C.P.: LUOGHI DI RADICAMENTO DELLE FAMIGLIE MAFIOSE



BENI SOTTOPOSTI A CONFISCA

TIPOLOGIE DI BENI PER NUMERO DI PROPOSTI

Il grafico indica le tipologie di beni confiscati ad ogni proposto. Ad esempio: i beni immobili sono stati confiscati a 50 propositi.



NUMERO DI BENI CONFISCATI

Tipo di beni	N° confische	%
Immobili	212	49%
Mobili registrati	46	11%
Azioni/quote societarie	39	9%
Aziende	36	8%
Rami d'azienda	2	1%
Conti correnti	96	22%
Totale beni	431	100%

La tabella indica il numero di beni confiscati per differenti tipologie e si riferisce soltanto a beni dei quali, in base alle informazioni ricavabili dai decreti, si può determinare la quantità. Sono, ad esempio, state escluse le sostanze stupefacenti.

L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEI BENI CONNESSI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE


TOTALE DEI DECRETI E DELLE IMPRESE PROPOSTE

Decreti	Imprese proposte
5	6

DISTRIBUZIONE DELLE IMPRESE PROPOSTE PER ANNO DEL DECRETO

Anno decreto	Imprese proposte
2009-2010	2
2010-2011	1
2011-2011	3

MISURE APPLICATE ALLE IMPRESE



PERCEZIONE

LA VALUTAZIONE DELLA CONOSCENZA E PERCEZIONE DELLA PRESENZA DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO E DELLA SUA PENETRAZIONE NELL'ECONOMIA LECITA

Nell'ambito della ricerca è stato affrontato anche il tema della percezione del fenomeno criminale, oggetto dell'indagine nel tentativo di fornire una risposta ad importanti interrogativi quali la percezione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa; in quale misura le società siano consapevoli dell'illiceità di un atto e conoscano il contenuto delle norme penali; in quale misura la conoscenza della legge incida sui valori e sulle scelte degli operatori.

Si è ben consapevoli delle dimensioni gigantesche di quesiti di questo genere e delle difficoltà di una rilevazione significativa, al contempo è innegabile che una diversa modalità di percezione del fenomeno criminale, non solo da parte degli appartenenti alle istituzioni di controllo, può influire in modo significativo orientando le direzioni delle linee di politica criminale e condizionando scelte e decisioni di estremo rilievo, può determinare il concreto funzionamento del sistema di controllo e condizionare l'efficacia delle norme stesse.

Per rispondere a questa domanda, consci che una piena comprensione delle dinamiche evolutive della criminalità organizzata sia essenziale non solo per la piena conoscenza del fenomeno ma, soprattutto, per sviluppare strategie di contrasto efficaci, si è quindi cercato di ricostruire la dimensione percepita del fenomeno e di delinearne le caratteristiche, anche in risposta agli stimoli delle associazioni di categoria che hanno sostenuto questa ricerca determinate ad assumere un ruolo propulsivo nella prevenzione, nell'informazione e nel contrasto ai rischi di penetrazione della criminalità organizzata più frequenti nel mondo delle imprese.

E' stato quindi predisposto un questionario che è stato sottoposto a imprese e società che operano sul territorio lombardo.

Lo scopo avuto di mira è quello di offrire un contributo alla conoscenza della percezione dell'illiceità di determinati comportamenti e riguardo all'efficacia condizionante-deterrente che è stata riconosciuta, nei fatti, alla minaccia penale rispetto all'assunzione di determinate decisioni.

LA METODOLOGIA E LA STRUTTURA DEL QUESTIONARIO

Lo strumento utilizzato per raccogliere le informazioni è quello dell'intervista strutturata nella forma del questionario, formalizzato e standardizzato: le interviste strutturate sono particolarmente adatte a raccogliere informazioni in relazione ad un campione numeroso; inoltre, consentono di sottoporre a controllo le ipotesi di ricerca riguardanti le relazioni tra variabili

individuare e di generalizzare i risultati ottenuti su base campionaria a tutta la popolazione di riferimento.

La struttura del questionario presenta all'inizio una serie di domande di argomento socio anagrafico, domande neutre che si rivelano però utili per tracciare il profilo dell'intervistato.

Il corpo centrale è suddiviso in due macro aree che racchiudono le domande riguardanti l'oggetto della ricerca. La prima macro area raccoglie le domande relative alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'impresa o la società intervistata; la seconda, contiene domande relative alla percezione del fenomeno indagato.

IL CAMPIONE, L'INDAGINE EMPIRICA E L'ELABORAZIONE DEI DATI

Il campione è stato individuato di concerto con le associazioni che hanno sostenuto la ricerca: Assimpredil-ANCE e Camera di Commercio.

ASSIMPREDIL-ANCE

Il questionario è stato somministrato direttamente da Assimpredil-ANCE ai propri associati.

La distribuzione è avvenuta in due momenti successivi ad un campione non probabilistico, selezionato in ragione delle caratteristiche ritenute particolarmente efficaci nel tracciare il quadro della percezione del fenomeno.

Un primo gruppo di questionari è stato distribuito ai componenti del Comitato di Presidenza, organo deliberativo dell'Associazione che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto: «ha il compito di provvedere alla conduzione dell'Associazione ed all'esplicitazione dell'attività della stessa. Spetta, in particolare, al comitato di Presidenza:


- curare il conseguimento dei fini statuari dell'Associazione in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale e della Giunta;
- dare le direttive per la stipulazione dei contratti collettivi, patti e concordati di lavoro e di emanare norme ed istruzioni di carattere generale da applicarsi alle imprese associate nell'esercizio della loro attività».

Un secondo gruppo di questionari è stato distribuito alla Commissione referente per le opere pubbliche. La Commissione referente, raggruppa gli imprenditori che svolgono attività nello specifico settore (Il.pp/ edilizia privata/ lavori specialistici) ed ha il compito di «elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza e rispondere alle richieste di pareri sollecitati dalla Giunta e dal Comitato di Presidenza».

I questionari distribuiti sono stati 67, i questionari compilati ed elaborati 35.


I risultati del questionario evidenziano una particolare sensibilità al tema e l'esigenza, più volte ribadita, di intensificare attività di sensibilizzazione e di approfondimento stesso delle conoscenze relative ad un fenomeno percepito come incombente e al contempo vissuto come in profondo contrasto con la cultura delle imprese che operano nella Regione. I punti di contatto sono infatti ricondotti sistematicamente a voci economiche mentre è forte la rimostranza dinnanzi al dilagare della cultura dell'illegalità.

Come valuta le Sue conoscenze sul fenomeno della criminalità organizzata?




Oltre il 50% degli intervistati, alla domanda come valuta le sue conoscenze sul fenomeno della criminalità organizzata, ha dichiarato di ritenerle nulle o scarse. Questo dato appare particolarmente significativo se associato alla percezione della presenza della criminalità organizzata nel settore specifico di attività.


Ritiene che nel Suo settore di attività l'infiltrazione mafiosa esista?



Se sì, quale è secondo Lei la dimensione del fenomeno?




Le è mai capitato di avvertire concretamente la presenza della criminalità organizzata nel settore di cui si occupa?




Tutti gli intervistati hanno dichiarato di ritenere presente la criminalità organizzata nel proprio settore di attività sottolineando, in una percentuale estremamente significativa, come questa presenza sia da ritenersi considerevole. Più della metà degli intervistati ha poi aggiunto di aver concretamente percepito la presenza della criminalità organizzata nel proprio settore.


Secondo il Suo parere, cosa spinge un imprenditore a rivolgersi alla criminalità organizzata?



**Secondo il Suo parere, quali sono i fattori di forza della criminalità organizzata?
(indicare il fattore maggiormente significativo)**




A Suo parere, quale di queste iniziative lo Stato dovrebbe assumere prioritariamente per contrastare la criminalità organizzata? (scegliere una risposta)




I fattori di forza della criminalità organizzata nel Nord Italia vengono ricondotti al suo potere economico e sono gli interessi economici che, a parere degli intervistati, lo Stato dovrebbe colpire più duramente per cercare di contrastare la penetrazione della criminalità organizzata ed arginare il fenomeno. È infatti il motore economico, descritto come desiderio di aumentare i propri guadagni e bisogno di lavoro che spinge gli imprenditori ad avvicinarsi alla criminalità organizzata. A queste considerazioni fa da sfondo la consapevolezza che solo in un contesto di illegalità diffusa la criminalità organizzata può prosperare per cui occorrono attività di sensibilizzazione che portino a una consapevolezza più profonda della dannosità del fenomeno da parte dei tutti accompagnandosi alla rinuncia a servirsi dell'economia "grigia" a scopi egoistici. Occorre una "smobilitazione delle coscienze" affinché nessuno sia più disposto a considerare tollerabili quelle "piccole" violazioni che permettono di ottenere vantaggi e consolidare privilegi.


Secondo il Suo parere, la criminalità organizzata trova terreno fertile in un contesto di illegalità diffusa?



L'impresa/società nella quale lavora si è fatta promotrice e/o ha partecipato ad attività di educazione antimafia e sensibilizzazione sul fenomeno?



**A Suo parere, cosa dovrebbe fare ciascuno di noi per combattere la criminalità organizzata?
(scegliere una risposta)**



CAMERA DI COMMERCIO

Il questionario è stato somministrato ad un campione di 200 imprese selezionate su base probabilistica dal Servizio Studi e Supporto Strategico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

Il campione è relativo a imprese che operano nel settore delle costruzioni.

Si è optato, concordando la scelta con il Servizio Studi della Camera, di escludere le imprese al di sotto dei 9 addetti. Le micro-imprese, categoria significativamente maggiore delle restanti, avrebbero pesato per eccesso sul campione impedendo una visione di insieme che era quella che ci si proponeva, invece, di raggiungere.

CAMPO DI RIFERIMENTO	Costruzioni		
Divisione	10-49 addetti	> 50 addetti	Totale
Resto provincia Milano	585	47	632
Comune MILANO	712	131	843
Totale provincia Milano	1.297	178	1.475

IL CAMPIONE	Costruzioni		
Divisione	10-49 addetti	> 50 addetti	Totale
Resto provincia Milano	79	6	86
Comune MILANO	97	18	114
Totale provincia Milano	176	24	200

La tecnica di rilevazione utilizzata per l'indagine è stata basata sul CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) sviluppata tramite il *web-team* dell'Università Bocconi. Il metodo CAWI consiste nell'utilizzo di un sito Web dedicato su cui viene caricato il questionario da compilare direttamente on-line.

L'intervistato accede al questionario utilizzando un *link* inviato precedentemente via e-mail e procede alla sua compilazione. L'intervista *on-line* permette di poter compilare il questionario da qualsiasi postazione computerizzata con accesso a Internet.


Delle 200 società coinvolte 33 hanno compilato il questionario.

I risultati del questionario appaiono significativi sotto tre profili.


Un primo aspetto riguarda la pressoché assoluta mancata compilazione della sezione relativa ai precedenti giudiziari. Un dato sicuramente sensibile che, laddove sistematicamente omesso, potrebbe apparire sintomatico di un processo di neutralizzazione volto a negare l'esistenza del problema.

Un secondo aspetto di rilevanza è sicuramente la sezione relativa alla Responsabilità degli enti. Dalle risposte emerge una conoscenza limitata delle norme relative e degli strumenti che la disciplina ha predisposto per contrastare la commissione di reati all'interno dell'impresa.

Le è noto che in forza del decreto legislativo 231/2001 l'impresa può essere ritenuta responsabile per illecito amministrativo dipendente dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso?




Le è noto che tra le sanzioni è prevista anche l'interdizione definitiva?




Che si accompagna ad una domanda di formazione significativa e consapevole che è evidente laddove si lamenta l'assenza di attività a questa destinate.

I dipendenti della Sua società ricevono una formazione riguardo al d.lgs. 231/2001?




L'impresa/società nella quale lavora si è fatta promotrice e/o ha partecipato ad attività di educazione antimafia e sensibilizzazione sul fenomeno?




Ancora, le risposte alle domande volte a ricostruire la conoscenza del fenomeno più in generale evidenziano una particolare sensibilità al tema e l'esigenza, più volte ribadita nelle risposte date dalle Società iscritte alla Camera di Commercio, di migliorarla nella consapevolezza di una presenza significativa dello stesso nel settore di attività dell'intervistato.

Come valuta le Sue conoscenze sul fenomeno della criminalità organizzata?



Ritiene che nel Suo settore di attività l'infiltrazione mafiosa esista?



Se sì, quale è secondo Lei la dimensione del fenomeno?






Grafico 6.3.4.8. - Elaborazione domanda 25.1

Anche nei questionari somministrati agli iscritti a Camera di Commercio emerge come fattore di forza della criminalità organizzata nel Nord Italia il suo potere economico e, anche in questa realtà, sono gli interessi economici che, a parere degli intervistati, lo Stato dovrebbe colpire più duramente per cercare di contrastare la penetrazione della criminalità organizzata ed arginare il fenomeno. Rinnovato è il richiamo alla cultura della legalità che sola può, nella percezione degli intervistati, agire come strumento di contrasto efficace nella lotta ad un fenomeno che appare tentacolare e pervasivo.


Secondo il Suo parere, cosa spinge una persona ad entrare a far parte di un'associazione criminale?




Secondo il Suo parere, cosa spinge un imprenditore a rivolgersi alla criminalità organizzata?




Secondo il Suo parere, la criminalità organizzata trova terreno fertile in un contesto di illegalità diffusa?



Secondo il Suo parere, quali sono i fattori di forza della criminalità organizzata? (indicare il fattore maggiormente significativo)



A Suo parere, quale di queste iniziative lo Stato dovrebbe assumere prioritariamente per contrastare la criminalità organizzata? (scegliere una risposta)



A Suo parere, cosa dovrebbe fare ciascuno di noi per combattere la criminalità organizzata? (scegliere una risposta)

